



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bando di concorso pubblico n. 1 del 2023, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale (Codice identificativo RIC-III-2023)

**VISTI:**

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, n. 18;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 29 settembre 2021, n. 183, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e s.m.i., "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168", per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'Allegato n. 1 - Profili professionali;

VISTA la Legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., nonché il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 20 della predetta Legge n. 104/1992;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e s.m.i., nonché il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 (pubblicato sulla G.U. n.150 del 29-6-2023, in vigore dal 14 luglio 2023), di approvazione del Regolamento che ha apportato sostanziali modifiche a tale Decreto, tra le altre, in materia di semplificazione, celerità, disciplina sulla riserva dei posti e sui titoli di preferenza a parità di punteggio, introducendo altresì misure di parità di genere;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 133;

VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. - Legge di semplificazione 1999”, ed in particolare l’articolo 23 (Diritti per la partecipazione a concorsi);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTI i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, “Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” ed “Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO in particolare, l’articolo 3-bis, comma 1-ter del Codice, di cui al punto che precede, che stabilisce che i domicili digitali sono eletti secondo le modalità designate nelle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale - AgID, aventi natura di fonte normativa, da questa adottate con Determinazione n. 529/2021 del 15 settembre 2021, e successivamente aggiornate con la Determinazione n. 191 del 7 luglio 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i., concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;



VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 novembre 2011, recante "Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi" e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 22 dicembre 2011, n. 14, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o "*GDPR*"), nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i., recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m.i. recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),



h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare il comma 3-bis dell'articolo 1 (“modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”);

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. *Milleproroghe 2022*), e, in particolare, l'articolo 1 (“Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”), comma 28-quinquies, che ha modificato il comma 3 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTE le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate con D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle Finanze del 22 luglio 2022, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, n. 215;

VISTA la nota circolare n. 1/2022 del 1° luglio 2022 del Dipartimento della Funzione pubblica in merito a “Chiarimenti in materia di Piattaforma unica di reclutamento - InPA”;

CONSIDERATO che, a seguito della nota circolare sopra richiamata, si è reso necessario, a livello nazionale, l'utilizzo del Portale del reclutamento “InPA” (in avanti, anche solo “InPA”), che rende univoca la pubblicizzazione dei bandi di concorso e avvisi di mobilità in tutta la Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che la suddetta nota circolare ha previsto, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso e degli avvisi di mobilità su “InPA” a decorrere dal 1° luglio 2022;

VISTO in particolare l'articolo 4 (“Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA”) del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sopra novellato;

VISTO in particolare l'articolo 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., concernente, per l'appunto, “InPA”, così come aggiornato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO in particolare l'articolo 4 (“Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA”) del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, novellato come sopra;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte



delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e s.m.i., relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, con cui in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, si è provveduto all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali;

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con Legge 28 maggio 2021 n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, ed in particolare quanto introdotto dall'articolo 10 (“Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”), e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per le Disabilità, del 9 novembre 2021, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro Enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

CONSIDERATO che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la delega di specifici compiti e funzioni inerenti alla normativa in materia di trattamento dei dati personali conferita dal Titolare, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'INAPP, Prof. Sebastiano Fadda, al Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, in data 27 aprile 2020;

VISTO che tra le novelle approvate in materia di reclutamento dal su richiamato D.P.R. n. 82/2023 vi è l'integrale sostituzione dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, nei seguenti termini: “Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”;

TENUTO CONTO, in considerazione di quanto stabilito all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, novellato come sopra, che la percentuale di rappresentatività di genere, rispetto al personale INAPP con



inquadramento da Ricercatore (I livello professionale) al 31 dicembre 2022, è inferiore al trenta per cento;

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. Decreto PNRR3, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 12, concernente alcuni aggiornamenti circa l'utilizzo di InPA;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, cd. Decreto PA e/o Assunzioni, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, le sostanziali modifiche e aggiornamenti ulteriormente apportati al sistema di reclutamento nel pubblico impiego;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, c.d. Decreto PA-bis, convertito, con modificazioni, nella Legge 16 agosto 2023, n. 112, contenente "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", e, in particolare, l'articolo 28, concernente "Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023 sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 28 settembre 2022, con il quale sono state adottate le linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica, con allegate le "Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica", e in particolare le indicazioni previste nell'*Assessment Center*;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 giugno 2023, che ha approvato il modello delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A al medesimo decreto "Framework delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 3 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025, ex articolo 6, Decreto Legge n. 80/2021, contenente, tra gli altri, il Piano integrato Triennale di Attività dell'INAPP - PTA e il Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio ex artt. 7 e 9 Decreto Legislativo n. 218/2016;

VISTA la nota trasmissione prot. 2902 del 7 marzo 2023 del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 al Ministero vigilante;

PRESO ATTO della nota prot. n. m_lps.31.REGISTRO UFFICIALE.U.0002628.29-03-2023, acquisita con prot. n. 3853 del 29 marzo 2023, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il citato PIAO;

RILEVATO che nel Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, costituente parte integrante del PIAO, come sopra approvato, tra le altre, è stata confermata per il 2023 la necessità di procedere all'assunzione di personale afferente all'area I - III, con inquadramento da Ricercatore III livello professionale, in esecuzione ed in continuità con quanto programmato nel precedente PTFP 2022-2024;



RILEVATO che l'indagine ricognitiva, anche da ultimo condotta dai Responsabili delle Articolazioni Organizzative dell'INAPP interessate, ha confermato la necessità di copertura di specifici fabbisogni anche con profilo da Ricercatore;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'indizione di una procedura concorsuale, ai sensi di legge, per l'immissione in ruolo di n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale, al fine di soddisfare il fabbisogno di risorse umane da assegnare all'articolazione organizzativa dell'INAPP funzionalmente interessata;

TENUTO CONTO che l'INAPP, nell'ambito dell'Area I-III del profilo di Ricercatore, ha da ultimo emanato apposito avviso di mobilità per n. 1 unità (come da Determina n. 269 del 6 settembre 2023) ed ha perfezionato apposita procedura riservata di reclutamento speciale transitorio ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 9, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per titoli ed esami (di cui al Bando INAPP n. 3/2022), per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1014, comma 4, e dell'articolo 678, comma 9, Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i., con il presente concorso si determina una frazione percentuale di riserva di posto in favore dei militari delle FF.AA.: volontari in ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero originare in funzione di prossime procedure concorsuali per i medesimi fabbisogni di personale di cui trattasi;

VISTO, per quanto compatibile, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto "Istruzione e Ricerca" del 6 dicembre 2022 per il triennio 2019-2021;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di Personale sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'assunzione di cui trattasi sarà comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che l'articolo 24 ("Personale degli enti di ricerca"), comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e l'articolo 11 ("Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca"), Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, hanno eliminato l'obbligo per gli Enti Pubblici di Ricerca, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30, comma 2 bis, e 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i profili professionali del Ricercatore e del Tecnologo;

VERIFICATA l'assenza in INAPP di graduatorie ordinarie valide ed efficaci di candidati idonei per il profilo di Ricercatore (III livello professionale) con expertise equivalente o analoga all'area concorsuale indicata all'articolo 1 del presente bando;

ACCERTATA, ai sensi di legge, la disponibilità delle risorse economiche necessarie nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente per disporre l'assunzione previste dal presente bando;

TENUTO CONTO che in ogni caso, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla



normativa vigente, la presente procedura potrà essere perfezionata solo a seguito della positiva verifica della perdurante disponibilità delle risorse economiche necessarie alla copertura dei costi correlati alle assunzioni previste dal presente bando;

TENUTO CONTO che in ogni momento di espletamento della presente procedura concorsuale, laddove la verifica di cui al periodo precedente dovesse evidenziare elementi di criticità, l'Istituto procederà a disporre la revoca e/o l'annullamento in autotutela della medesima procedura;

DETERMINA

Articolo 1 - Oggetto della procedura

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale da inserire nelle attività di ricerca presso la sede INAPP di Roma, con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale, come da CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca vigente (Codice Identificativo **RIC-III-2023**), in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali in tema di "Analisi delle dinamiche economiche del mercato del lavoro anche mediante l'utilizzo di metodi quantitativi".

Attività richiesta: analisi, monitoraggio e interpretazione dei fenomeni socio-economici caratterizzanti l'evoluzione del mercato del lavoro ed i relativi assetti istituzionali, con specifica attenzione alle politiche del lavoro, della sicurezza e coesione sociale e della formazione del capitale umano.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. I soggetti di cui all'anzidetto articolo dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b) i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, ai fini dell'ammissione al presente concorso, nello specifico, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i candidati di cittadinanza italiana;
- adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza verrà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio;



c) avere un'età non inferiore a diciotto anni;

d) essere in possesso di uno tra i titoli di studio di seguito indicati:

- Diploma di Laurea (DL) in Economia e commercio; Scienze politiche; Statistica, ed equipollenti o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale, sulla base dei decreti che identificano l'equivalenza e l'equiparazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, richiamati sulla pagina web dedicata del Ministero dell'Università e della Ricerca - <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio-0>.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. Il candidato, che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso, il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo dovranno essere obbligatoriamente trasmessi prima della stipula del contratto di lavoro;

e) essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca (o titolo equipollente se conseguito all'estero) o di una documentata esperienza professionale per almeno tre anni, anche non continuativi, *post lauream* maturata, mediante rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo o mediante assegni di ricerca, presso Enti pubblici di ricerca (di cui al D.Lgs. n. 218/2016), altri enti o istituzioni o università, nazionali ed internazionali, nonché presso soggetti privati. Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al presente bando, il dottorato di ricerca o l'esperienza professionale, di cui al precedente periodo, devono avere una diretta ed univoca attinenza alle tematiche di cui al precedente articolo 1 del presente bando. Il dottorato di ricerca o l'esperienza professionale, laddove rilevanti ai fini dell'ammissibilità della partecipazione alla procedura concorsuale di cui al presente bando, non verranno valutati in sede di valutazione dei titoli, di cui all'articolo 9 del presente bando;

f) avere adeguata conoscenza della lingua inglese, non inferiore al livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e/o altro sistema di classificazione equivalente;

g) avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente bando;

h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana;

i) essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

j) godere dei diritti civili e politici;

k) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

l) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera l) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e/o dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2021;



m) non avere allo stato procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Resta inteso che i candidati eventualmente interessati da tali procedimenti ne devono dare notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

n) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

o) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonché alla data dell'eventuale inquadramento nei ruoli dell'INAPP. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero, nel caso di accertata carenza degli stessi all'atto dell'inquadramento, la decadenza del diritto all'assunzione. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane dell'INAPP sulla base di quanto dichiarato dal singolo candidato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale con le modalità di cui al successivo articolo 3. Salvo quanto precisato al periodo precedente, l'accertamento della adeguata conoscenza delle competenze di cui alle lettere f), g) ed eventualmente h) del comma precedente verrà effettuato da parte della Commissione Esaminatrice in sede di prova orale.

3. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

Articolo 3 - Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo, qualora interessati alla procedura concorsuale di cui trattasi, dovranno presentare la relativa domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it> (in avanti, indicato come il "Portale"), previa registrazione e compilazione di tutte le sezioni ed i campi richiesti dalla procedura online.

Nel Portale il candidato inserisce tutte le informazioni necessarie, sia in ordine ai dati anagrafici, che a quelli relativi al percorso di studio/formazione ed alle esperienze professionali, nonché ogni dato utile e rilevante ai fini della valutazione dei titoli. I dati inseriti hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. Le dichiarazioni mendaci e la falsità di atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo decreto.

2. Per accedere al predetto Portale occorre procedere alla autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o IDAS.



3. L'iscrizione al Portale comporta, altresì, il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale. Tale bando verrà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale dell'INAPP, <https://www.inapp.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/> (in avanti, indicato come "sito INAPP"). Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.

5. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda di partecipazione comporta la non ammissibilità alla procedura concorsuale di cui trattasi.

6. Non appena inoltrata la domanda di partecipazione, il Portale invierà automaticamente una comunicazione di conferma all'indirizzo di registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, valevole come ricevuta.

7. L'INAPP non assume alcuna responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web del Portale o ad eventuali problemi telematici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l'impossibilità per i candidati di inoltrare la domanda di partecipazione nei termini previsti.

8. Il candidato, ai fini della partecipazione, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro. A riguardo, il versamento dovrà essere effettuato nella sezione dedicata del Portale. **Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.**

9. Il candidato dovrà, altresì, indicare sul Portale l'eventuale possesso di titoli di riserva/precedenza e/o di preferenza previsti dalla normativa vigente.

10. Ai fini della partecipazione alle singole prove selettive, i candidati disabili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, in funzione del proprio stato, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita attestazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione delle singole prove selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dai candidati e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sul Portale. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al punto precedente, che potrebbero comportare la



concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica - da trasmettere con le modalità indicate al punto precedente - che è valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.

12. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), laddove interessati, devono formulare nella domanda di partecipazione specifica richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi e/o di altra misura dispensativa e/o compensativa (per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo) per lo svolgimento delle prove selettive, in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Al fine di consentire all'INAPP di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla singola prova selettiva, la richiesta deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione della prova medesima. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi o misure dispensative e/o compensative è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la medesima prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sul Portale. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

13. L'Istituto si riserva di effettuare controlli sulla validità delle domande e sulla veridicità del possesso dei requisiti in ogni momento della procedura di cui al presente bando.

14. È onere dei candidati far conoscere tempestivamente ad INAPP eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul Portale al momento della domanda di partecipazione. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it; analogamente i candidati dovranno in tal senso aggiornare la parte relativa ai propri dati sul Portale. L'INAPP non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.

15. Ogni comunicazione di carattere generale per i candidati, concernente la procedura concorsuale di cui al presente bando, comprese quelle inerenti il calendario e l'esito delle singole prove, è effettuata attraverso il Portale, nonché nella sezione del sito INAPP a tal fine appositamente dedicata. Eventuali comunicazioni destinate soltanto a specifici candidati saranno inoltrate all'indirizzo PEC personale dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione.

16. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla medesima procedura, né ne sana l'eventuale irregolarità.

Articolo 4 - Esclusioni



1. L'ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti dichiarati dal singolo candidato.
2. Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio dalla procedura concorsuale di cui al presente bando:
 - a. inoltro della domanda con modalità, tempi e formato diversi da quelli indicati al precedente articolo 3;
 - b. mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente bando;
 - c. mancato pagamento del contributo di ammissione previsto all'articolo 3 del presente bando entro il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. L'INAPP procederà in ogni momento ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni complessivamente rese dai candidati nelle domande di partecipazione presentate tramite il Portale. Qualora venga accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le responsabilità penali di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..
4. Qualora i motivi di esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura concorsuale, l'adozione del provvedimento di esclusione comporterà l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla medesima procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro laddove, nel frattempo, lo stesso sia stato instaurato.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Mario Emanuele, Responsabile dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane - Corso d'Italia n. 33 - 00198 Roma (email: m.emanuele@inapp.gov.it).

Articolo 6 - Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 - 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Ai fini della verifica delle competenze di cui alle lettere f), g) ed eventualmente h) dell'articolo 2, comma 1, del presente bando, la Commissione Esaminatrice potrà essere integrata da ulteriori componenti in possesso di adeguata expertise.

2. Il Segretario della Commissione è scelto tra il personale dell'INAPP in possesso di adeguate competenze professionali.
3. Il provvedimento di nomina di tale Commissione sarà pubblicato sul Portale, nonché sul sito INAPP.



4. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla procedura concorsuale di cui al presente bando, anche in via telematica, da remoto.

5. Nel corso della prima riunione la Commissione Esaminatrice, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali in conformità alle previsioni del presente bando.

6. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'articolo 18, Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, integrato dall'articolo 1, comma 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice sono pubblicati nell'apposita sezione del sito INAPP.

7. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione cento (100) punti complessivi, di cui trenta (30) punti per la prova scritta, quaranta (40) punti per la prova orale e trenta (30) punti per la valutazione dei titoli.

Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato, qualora risulti idoneo all'accertamento delle adeguate conoscenze della lingua inglese e dell'informatica, su richiamate, sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli ed il punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale. Nell'ambito della prova orale saranno, altresì, accertate e valutate le "competenze trasversali", intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali.

8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione della prova scritta. L'inosservanza del termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione Esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale dell'INAPP e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione pubblica.

Articolo 7 - Prova scritta

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento della prova scritta, come indicati nell'apposito avviso che verrà pubblicato sul Portale, nonché sul sito INAPP, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima prova. La pubblicazione del suddetto avviso, con le modalità sopra indicate, ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

2. La prova scritta avrà ad oggetto la conoscenza teorica e pratica sulle seguenti materie: macro e microeconomia applicata al mercato del lavoro; funzioni di domanda e di offerta; determinanti dei livelli occupazionali e teorie della disoccupazione; salari, costo del lavoro, produttività; tassi di attività, diseguaglianze, cambiamenti strutturali, processi di riallocazione e nuove forme di prestazioni lavorative; politiche del lavoro, della sicurezza, della coesione sociale e della formazione del capitale umano.

3. La prova scritta, in lingua italiana, si svolgerà in modalità digitale ed avrà durata complessiva di 120 minuti (salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 10 e 12, del presente bando). Tale prova sarà articolata nello svolgimento, in forma sintetica e



facendo uso delle necessarie relazioni matematiche e rappresentazioni grafiche, di due elaborati attinenti alle materie di cui al precedente comma 2.

È assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i candidati.

Per l'assegnazione del punteggio, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti (di cui 15 punti per ciascuno dei due elaborati sopra richiamati).

In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la Commissione Esaminatrice concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La stessa commissione assicura anche che gli elaborati predisposti dal candidato in sede di prova scritta, dopo essere stati dallo stesso salvati con le procedure informatiche approntate dall'INAPP, non siano modificabili. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione ad internet.

4. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova scritta muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

5. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

6. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare ed interagire tra loro verbalmente o per iscritto. In caso di violazione di tali divieti, la Commissione Esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

7. Gli esiti della prova scritta verranno comunicati sul Portale, nonché sul sito INAPP. I candidati verranno a tal fine esclusivamente individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

8. Superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 21/30 nella stessa prova scritta. Tutti gli altri candidati saranno, pertanto, da considerarsi automaticamente esclusi dalla procedura concorsuale di cui al presente bando.

Articolo 8 - Prova orale

1. A seguito del perfezionamento della prova scritta e della pubblicazione dei relativi esiti, verrà inserita sul Portale, nonché sul sito INAPP, apposita comunicazione in cui saranno indicati il luogo e la data di svolgimento della prova orale. Tale comunicazione verrà fornita, con le modalità sopra indicate, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima prova.

2. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi nella sede di convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che si presenteranno privi di tale documento o che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno e nell'orario stabilito in convocazione saranno dichiarati decaduti dalla partecipazione alla procedura concorsuale.



3. L'INAPP, ai sensi di legge, si riserva, qualora necessario, di espletare la prova orale in modalità telematica, da remoto, fermo restando la garanzia dell'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In tale caso, laddove si verifichi un accertato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della prova orale da remoto, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alla medesima prova e la cui causa tecnica non sia loro imputabile, la Commissione Esaminatrice, su istanza dei candidati interessati, potrà prevedere, sentito l'INAPP, allo svolgimento di prove di recupero nel rispetto delle garanzie previste per legge.

4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie indicate all'articolo 7, comma 2, nonché le "competenze trasversali" dello stesso, intese come insieme delle seguenti conoscenze e capacità logico-tecniche e comportamentali:

- pianificazione e programmazione (capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili);
- *problem solving* e innovazione (capacità di comprendere le situazioni, identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative);
- capacità di lavorare in team ed in autonomia (capacità di organizzare in modo coerente e responsabile la propria attività lavorativa; capacità di conoscere e condividere attività) in funzione del risultato perseguito;
- orientamento al cambiamento e flessibilità (adattamento ai cambiamenti del contesto sociale, ambientale, normativo e organizzativo);

5. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, individua i quesiti da porre ai candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte, anche ove tale prova fosse eventualmente svolta in modalità telematica.

6. In sede di prova orale, in conformità all'articolo 37, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, verrà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese (mediante esercizi di lettura e traduzione di un testo, nonché mediante conversazione. Solo per i cittadini stranieri, tale verifica è preceduta anche da un colloquio per la verifica del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana) e la capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando. All'esito di tale accertamento verrà attribuito ai candidati un giudizio sintetico "positivo" o "negativo".

7. Al termine di ogni seduta relativa all'espletamento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con l'indicazione del punteggio e del giudizio sintetico, come sopra indicato, riportato da ciascuno di essi. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della medesima Commissione, verrà pubblicato sul Portale e sul sito INAPP, nonché affisso nella sede d'esame nel medesimo giorno dello svolgimento del colloquio.



8. Superano la prova orale, ed accedono alla fase di valutazione dei titoli, i candidati che conseguono, all'esito della stessa, un punteggio complessivo pari ad almeno 28/40 sulla conoscenza delle materie indicate al precedente articolo 7, comma 2, e sulle "competenze trasversali" indicate al comma 4 del presente articolo, nonché un giudizio "positivo" circa l'idoneo livello di conoscenza della lingua inglese (ed eventualmente anche della lingua italiana per i cittadini stranieri) e dell'informatica.

Articolo 9 - Valutazione dei titoli

1. La Commissione esaminatrice dispone di ulteriori complessivi 30 punti per la valutazione dei titoli dei candidati, dichiarati nella domanda di partecipazione e di cui ne siano effettivamente in possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Il punteggio per la valutazione dei titoli è così ripartito:

a) titoli accademici e di studio *post lauream* ulteriori (rispetto a quelli indicati ai fini dell'ammissibilità di cui all'articolo 2 del presente bando) **fino ad un max di punti 6**. A tal fine, i titoli di cui trattasi verranno presi in considerazione solo se pertinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando;

b) esperienza professionale ulteriore rispetto a quella costituente requisito di accesso alla procedura concorsuale, maturata, mediante rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo o mediante assegni di ricerca, presso enti di ricerca (di cui al D.Lgs. n. 218/2016), altri enti o istituzioni o università, nazionali ed internazionali, nonché presso soggetti privati, sempre che pertinente ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, **fino ad un max di punti 6**;

c) incarichi di coordinamento e/o di responsabilità di unità organizzative e/o di gruppi di lavoro/ricerca; altri incarichi ed altre posizioni di responsabilità; attività di componente di commissioni di valutazione/di concorso. Ed, inoltre, solo qualora attinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando: partecipazione a congressi e convegni, nazionali ed internazionali, in qualità di relatore, con presentazione di propri contributi a seguito di call for papers; partecipazione a gruppi e/o progetti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale; partecipazione a tavoli tecnici ed ad organismi tecnici, nazionali ed internazionali; attività formativa e didattica in qualità di docente e/o tutor; attività di consulenza in favore di soggetti istituzionali, nazionali, comunitari ed internazionali; partecipazione ad attività formative e didattiche in qualità di discente. Per l'insieme dei titoli di cui al presente punto c), il candidato può conseguire **fino ad un max di punti 8**;

d) pubblicazioni, sempre che attinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, **fino ad un max di punti 10**. I candidati potranno a tal fine presentare al massimo n. 10 pubblicazioni; quelle ulteriori a tale numero non potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Esaminatrice. Rispetto alle pubblicazioni saranno attribuiti:

- **fino ad un max di punti 1,5** per ogni volume e/o monografia di ricerca, con ISBN o altro codice identificativo standard equivalente o comunque depositato presso archivi istituzionali riconosciuti (*open archive*), integralmente attribuibile ad un unico autore;



- **fino ad un max di punti 1,2** per ogni articolo pubblicato su riviste, nazionali o internazionali, incluse nell'elenco delle riviste scientifiche ANVUR di fascia A;

- **fino ad un max di punti 1,0** per ogni articolo pubblicato su riviste, nazionali o internazionali, incluse nell'elenco delle riviste scientifiche ANVUR non di fascia A o per uno o più capitoli realizzati nell'ambito di volumi e/o monografie di ricerca collettanei con ISBN o altro codice identificativo standard equivalente o comunque depositati presso archivi istituzionali riconosciuti (*open archive*);

- **fino ad un max di punti 0,8** per ogni articolo pubblicato su riviste non incluse negli elenchi ANVUR o per pubblicazioni (in volumi, monografie di ricerca) prive delle caratteristiche sopra indicate.

La Commissione Esaminatrice effettuerà la valutazione delle pubblicazioni anche tenendo conto della determinazione analitica, sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

2. Le informazioni relative ai titoli sopra riportati dovranno essere inserite sul Portale in modo esaustivo, utile alla identificazione ed alla valutazione di ciascun titolo. I titoli e le pubblicazioni privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione non saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice.

3. Per le eventuali pubblicazioni indicate nelle domande di partecipazione e non reperibili su internet o all'interno di *repository* ufficiali, la Commissione potrà richiedere l'acquisizione delle stesse pubblicazioni ai fini della correlata disamina e valutazione.

4. Al termine della fase di valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi nell'ambito di tale fase. Tale elenco verrà pubblicato sul Portale e sul sito INAPP.

Articolo 10 - Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito della procedura concorsuale sulla base della somma del punteggio conseguito in sede di svolgimento della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli. Saranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito - a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali - un punteggio complessivo pari ad almeno 70/100.

2. La graduatoria di merito e la graduatoria definitiva del presente concorso saranno approvate dal Direttore Generale dell'INAPP.

3. La graduatoria definitiva tiene conto dei titoli di riserva *ex-lege*, ove applicabili, e, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i.. I titoli di riserva e le preferenze devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché alla data dell'eventuale inquadramento nei ruoli dell'INAPP, e sono dichiarati dal candidato nella domanda, mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..



4. Ai sensi delle vigenti previsioni di legge, sul Portale e sul sito INAPP verrà pubblicata la graduatoria definitiva in cui verrà indicato nominativamente il solo candidato vincitore, mentre gli altri eventuali candidati non vincitori verranno indicati esclusivamente mediante richiamo del codice alfanumerico agli stessi attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati.

Articolo 11 -Stipula del contratto di lavoro

1. Il candidato dichiarato vincitore della selezione di cui al presente bando, che risulti in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, stipulerà con INAPP apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

2. Prima della stipula del contratto, il candidato vincitore dovrà presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia 33 - 00198 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del relativo invito, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, oltre che alla data della presentazione della medesima dichiarazione:

- a. la cittadinanza;
- b. il godimento dei diritti civili e politici;
- c. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d. di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i. ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;
- e. di non aver riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione o che, comunque, comportino l'interdizione dai pubblici uffici. In caso contrario, il candidato dovrà indicare i procedimenti penali a proprio carico e/o le condanne penali riportate, ancorché non passate in giudicato, indicandone il titolo, gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso;
- f. l'assenza di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o di precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313;
- g. la titolarità dei titoli di precedenza e/o di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati



nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;

h. l'assenza di altri rapporti di impiego, privato o pubblico, o l'espressa opzione per l'assunzione nei ruoli dell'INAPP;

i. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sopra riportata, laddove sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Il candidato vincitore che non presenti ad INAPP la documentazione di cui al comma precedente entro il termine sopra indicato, decadrà definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 *quater*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto, il candidato vincitore è considerato rinunciatario e decade definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Ed inoltre, in caso di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, il candidato vincitore decade definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro e nei confronti dello stesso troveranno applicazione le previsioni legislative in materia vigenti.

5. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal candidato vincitore e di richiedere allo stesso la produzione di ulteriore documentazione.

6. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, il candidato vincitore della procedura concorsuale di cui al presente bando al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.

Articolo 12 - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio del candidato vincitore della procedura concorsuale di cui al presente bando è subordinata all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e sarà disposta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

2. Il candidato vincitore della procedura concorsuale, per il quale venga disposta l'assunzione, sarà assunto dall'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e indeterminato ed inquadrato nel profilo del Ricercatore (III livello professionale).

3. Il candidato vincitore della procedura concorsuale sarà soggetto ad un periodo di prova, come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca. Durante tale periodo di prova spetterà al candidato vincitore il trattamento economico disciplinato dal medesimo CCNL per il personale inquadrato nel profilo Ricercatore (III livello professionale).

4. Il candidato vincitore, in caso di superamento con esito favorevole del periodo di prova, sarà confermato definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti e il rapporto di lavoro del candidato vincitore decorrerà dal giorno di inizio del servizio.



Articolo 13 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti è effettuato da INAPP, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, per le finalità e con le modalità indicate nell'apposita Informativa *Privacy* allegata sub. A al presente bando.

2. In particolare, il trattamento dei dati personali dei candidati - come meglio evidenziato nell'Allegato A (Informativa *Privacy*) del presente bando - avverrà da parte dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane nel momento dell'acquisizione dei dati delle candidature presentati sul Portale dai soggetti interessati, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura concorsuale operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità ivi indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

3. L'acquisizione ed il trattamento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione ed il possesso di titoli, nonché per gestire le diverse fasi della procedura concorsuale, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata acquisizione ed il mancato trattamento dei dati può precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura concorsuale di cui al presente bando.

4. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di INAPP è contattabile al seguente indirizzo email: res.pro@inapp.org.

5. Sono riconosciuti ai candidati i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP - Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma - alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo istituzionale: direzionegeneraleinapp@pec.it ed all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org,

in entrambi i casi, allegando l'apposita istanza ovvero il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/doc-webdisplay/docweb/1089924>.

6. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 GDPR).



7. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli iscritti al Portale InPA si rinvia all'apposita Informativa *Privacy* pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Portale.

Articolo 14 - Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul Portale e sul sito INAPP.
2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet (<https://www.inpa.gov.it/>) e dell'INAPP (<https://www.inapp.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/>), ove sarà possibile prendere visione delle eventuali comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura di cui al presente bando.

Articolo 15 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., viene esercitato con le modalità indicate nella sezione denominata "Accesso documentale" del sito internet dell'INAPP, all'indirizzo <https://www.inapp.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/accesso-documentale>.

Articolo 16 - Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.
2. La presente procedura concorsuale costituisce *lex specialis*; pertanto, l'invio della domanda di partecipazione da parte del singolo candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
3. L'INAPP si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura concorsuale di cui al presente bando o di non dargli seguito, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.